Comune di Trevi
Provincia di Perugia

Bando di concorso pubblico anno 2021 per l'assegnazione dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998, ad integrazione dei canoni corrisposti nell'anno 2020.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 863 del 15/09/2021, con Determinazione del Responsabile dell'Area Demografica e Sociale n. 82 del 13/10/2021 è indetto il Bando di concorso pubblico anno 2021 per l'assegnazione dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, ad integrazione dei canoni corrisposti nell'anno 2020.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Bando disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999.

2) DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono ripartiti dalla Regione Umbria ed assegnati ai Comuni, i quali li erogano ai conduttori di immobili in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 3) al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione corrisposti nell'anno 2020.

3) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, alla data del bando, di un contratto, non a canone sociale, registrato ed in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

A.1 Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, c. 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;

A.2 Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano **nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi** (art. 29, c. 1, lett. a, L.R. n. 23/2003):

- *è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;*
- *è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.*

Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza.
Se non ha la residenza in Umbria da 5 anni, ma ha l'attività lavorativa in Umbria da almeno 5 anni, deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l'alloggio oggetto del contratto di affitto.

B. Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

B.1 Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato (art. 29, c. 1, lett. c, L.R. n. 23/2003) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- *consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:*
  - *1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;*
  - *2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;*
  - *2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;*
  - *3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;*
  - *3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;*
- *reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare non superiore ad € 200,00.*

Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Non possiede il requisito di cui al punto B.1 il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

C. Essere percettore di reddito nell'anno 2019 (anno relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell'ISEE 2021):

C.1 Avere un'attestazione **ISEE 2021 non superiore ad € 30.000,00**;

C.2 Il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell'emergenza COVID-19, può presentare l'**ISEE corrente 2021** (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa).

D. Incompatibilità del contributo:

Non può presentare la domanda chi, relativamente al canone d'affitto pagato nell'anno 2020 ha usufruito:

- di contributi pubblici, a qualunque titolo concessi, ad integrazione del canone di locazione, ad eccezione della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall'INPS;
- delle detrazioni d'imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 10, c. 2, L. 431/98).

I Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione della quota affitto erogata dall'INPS con il reddito di cittadinanza.

4) DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO E CANONE DI LOCAZIONE

A. L'alloggio condotto in locazione deve essere accatastato in una delle seguenti categorie: A2-A3-A4-A5-A6-A7 di dimensione:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre.

B. Il canone di locazione da dichiarare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno 2020.

5) DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Deve essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

La domanda di assegnazione del contributo, da presentare **entro il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 13:00** e con le modalità stabilite dal presente bando, è redatta su apposito modello predisposto, nel quale il richiedente dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3) e 4).

Il modello di domanda è disponibile nel sito internet istituzionale *www.comune.trevi.pg.it* e in copia cartacea presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Trevi, in piazza Mazzini. Il richiedente deve compilare la domanda in tutte le sue parti e sottoscriverla. La domanda deve essere regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo apponendo una marca da € 16,00 nell'apposito spazio sul frontespizio.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità in corso di validità di chi firma la domanda;
- copia del permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la carta di soggiorno *(solo se il richiedente è cittadino di un Paese non aderente all'Unione Europea)*;
- copia della documentazione a dimostrazione del reddito/sussidio esenti da imposte *(solo se nell'anno 2019 il proprio nucleo familiare ha percepito solo redditi e/o sussidi esenti da imposte)*;
- copia dell'attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente;
- copia del/i contratto/i di locazione regolarmente registrato/i e valido/i relativo/i all'anno 2020;
- copia della ricevuta di pagamento dell'imposta di registro anno 2020 - modello F24 *(se dovuta)*;
- copia delle ricevute del pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2020 debitamente datate e firmate dal locatore (se trattasi di ricevute cartacee devono essere corredate da apposito bollo da € 2,00); in assenza delle ricevute, dichiarazione firmata del locatore sul canone complessivo corrisposto nell'anno 2020, necessariamente corredata da copia del documento d'identità dello stesso;

La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa al Comune di Trevi con una delle seguenti modalità:

a) per **mail** all'indirizzo *sociale@comune.trevi.pg.it*, allegando un unico file in formato PDF (ovvero in formato P7M nel caso in cui il file PDF sia firmato digitalmente) contenente la domanda e tutta la documentazione richiesta. Non saranno accettati altri formati di file;

b) per **PEC-posta elettronica certificata**, all'indirizzo *comune.trevi@postacert.umbria.it* solo tramite propria PEC personale, allegando un unico file in formato PDF (ovvero in formato P7M nel caso in cui il file PDF sia firmato digitalmente) contenente la domanda e tutta la documentazione richiesta. Non saranno accettati altri formati di file;

c) per posta **raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a "Comune di Trevi - Ufficio Servizi Sociali, piazza Mazzini 21 - 06039 Trevi (PG)". Farà fede la data di effettiva ricezione della raccomandata da parte del Comune;

d) **consegna a mano** presso l'Ufficio Servizi Sociali, solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico da concordare al numero 0742-332223, nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Al momento della consegna saranno apposti la data e il timbro dell'ufficio.

Ad ogni domanda sarà associato un codice identificativo, rappresentato dal numero di protocollo restituito al cittadino (via mail, PEC o telefono) successivamente alla presentazione della domanda stessa.

6) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune istruisce le domande pervenute entro 30 giorni dalla scadenza del bando e formula le **graduatorie provvisorie** relative alle seguenti categorie:

A) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, non superiore a due pensioni minime INPS pari a € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 14%;

B) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, superiore a due pensioni minime INPS pari a € 13.405,08 e fino ad € 30.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%.

Le graduatorie provvisorie sono così formulate:

a) le domande sono ordinate in ciascuna graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE;
b) in caso di uguale incidenza ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso;
c) le domande con valore ISEE pari a zero, sono ordinate in base al canone di locazione decrescente;
d) i casi di parità verranno risolti tramite sorteggio.

Le graduatorie provvisorie e l'elenco delle domande escluse sono pubblicate all'Albo Pretorio on-line dell'Ente nonché sul sito internet istituzionale *www.comune.trevi.pg.it* per 30 giorni consecutivi, durante i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifiche.

Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalle graduatorie provvisorie. La pubblicazione delle graduatorie provvisorie all'Albo Pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Ad ogni domanda è associato un codice identificativo, che sarà riportato nelle graduatorie in sostituzione del nominativo del richiedente, a tutela della riservatezza dei dati personali. Ogni richiedente potrà verificare la propria posizione autonomamente attraverso il codice identificativo, rappresentato dal numero di protocollo restituito al cittadino (via mail, PEC o telefono) successivamente alla presentazione della domanda.

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esaminate le osservazioni eventualmente presentate, formula le **graduatorie definitive** che vengono pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Ente nonché sul sito internet istituzionale *www.comune.trevi.pg.it*, e le trasmette alla Regione Umbria per l'erogazione al Comune del finanziamento assegnato.

Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalle graduatorie definitive. La pubblicazione delle graduatorie definitive all'Albo Pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Entro 45 giorni dell'erogazione del finanziamento da parte della Regione Umbria, l'Ufficio Servizi Sociali predisporrà quanto necessario per la liquidazione del contributo ai beneficiari aventi diritto, tramite accredito sul C/C bancario/postale dichiarato dagli stessi nella domanda.

7) DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I Comuni determinano l'entità del contributo da concedere ai nuclei familiari collocati nelle graduatorie sulla base del canone di locazione, come definito al paragrafo 4) B, relativo all'anno 2020 con riferimento alle seguenti categorie:

A) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria A) di cui al precedente paragrafo 6) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 14% dell'ISEE, **fino ad un massimo di € 3.000,00**;

B) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria B) di cui al precedente paragrafo 6) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 24% dell'ISEE, **fino ad un massimo di € 2.300,00**.

Il Comune attribuisce il finanziamento regionale a ciascuna graduatoria in base all'entità del fabbisogno riscontrato in ciascuna di esse.

8) CONTROLLI

Le autocertificazioni rese all'atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa in materia. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la relativa documentazione che dovrà essere presentata entro e non oltre 10 giorni.

Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, o si accerti la mendicità della dichiarazione, decade immediatamente dal beneficio. Il Comune di Trevi provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

9) INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali, al numero 0742-332223 o alla mail *sociale@comune.trevi.pg.it*.

Trevi (PG), lì 13/10/2021

Il Responsabile dell'Area Demografica e Sociale
dott.ssa Federica Pierantozzi